



Condizioni commerciali generali (CCG MB GTC)

Condizioni commerciali generali per la vendita di pezzi di autoveicoli e accessori usati da parte di MB GTC GmbH, Centro Ricambi Usati Mercedes-Benz

I. Oggetto del contratto e stipula del contratto

1. Le CCG MB GTC si applicano agli oggetti acquistati sia usati che nuovi.
2. Eventuali altre condizioni commerciali generali dell'acquirente non trovano applicazione neppure nel caso in cui il venditore non vi si opponga espressamente.
3. Gli obblighi di consegna si limitano ai prodotti disponibili a magazzino. Qualora l'oggetto acquistato non fosse più disponibile, il venditore provvederà subito a informare l'acquirente della mancata disponibilità e a rimborsare immediatamente l'eventuale pagamento già ricevuto per l'acquisto.
4. L'acquirente è vincolato all'ordine per un tempo massimo di 7 giorni. Il contratto d'acquisto si considera stipulato se entro i succitati 7 giorni il venditore conferma per iscritto o in forma testuale l'accettazione dell'ordine dell'oggetto acquistato o qualora venga effettuata la consegna. È tuttavia fatto obbligo al venditore di informare immediatamente l'acquirente nel caso non dovesse accettare l'ordine.

II. Prezzi

1. Il prezzo dell'oggetto acquistato è da intendersi come prezzo di fabbrica o di magazzino del venditore che effettua la consegna dell'oggetto acquistato (prezzo di acquisto). L'imballaggio e la spedizione, così come le altre prestazioni accessorie concordate, con particolare riferimento all'assicurazione di trasporto, vengono conteggiati a parte.
2. Gli imballaggi speciali vengono ritirati al prezzo di ritiro stabilito in via generale dal venditore per i singoli materiali di imballaggio.

III. Pagamento

1. Il prezzo di acquisto e i prezzi per le prestazioni accessorie sono da considerarsi esigibili immediatamente dopo la stipula del contratto, fatti salvi termini di pagamento diversi eventualmente concordati. Il prezzo di acquisto e i prezzi per le prestazioni accessorie non possono essere corrisposti in contanti.
2. L'acquirente potrà compensare eventuali pretese del venditore esclusivamente qualora la contropreteza dell'acquirente sia incontestata o in presenza di un titolo con forza giuridica. Sono escluse da questa fattispecie eventuali contropretese dell'acquirente afferenti al medesimo contratto di acquisto. Un eventuale diritto di ritenzione può essere fatto valere esclusivamente nel caso faccia riferimento a pretese derivanti dal medesimo rapporto contrattuale.

IV. Consegna e ritardo nella consegna

1. Gli appuntamenti e i termini di consegna, concordabili in forma vincolante o non vincolante, devono essere indicati in forma testuale. I termini di consegna decorrono dalla stipula del contratto.
2. Dieci giorni dopo il superamento di un appuntamento di consegna non vincolante o di un termine di consegna non vincolante, l'acquirente può sollecitare la consegna da parte del venditore. Con la ricezione del sollecito il venditore viene considerato in ritardo, fatto salvo il caso in cui la responsabilità del ritardo non sia ad egli attribuibile. Qualora l'acquirente avesse diritto a un risarcimento per il danno subito in conseguenza del ritardo, tale risarcimento sarà limitato, in caso di colpa lieve da parte del venditore, a un massimo del 5% del prezzo di acquisto concordato.
3. Nel caso in cui desideri inoltre recedere dal contratto e/o richiedere un risarcimento danni in luogo della prestazione, l'acquirente dovrà stabilire per il venditore, una volta scaduto il termine di dieci giorni, un termine commisurato per la consegna a norma del punto 2 del presente paragrafo IV. Qualora l'acquirente avesse diritto al risarcimento danni in luogo della prestazione, tale diritto sarà limitato, in caso di colpa lieve, a un massimo del 25% del prezzo di acquisto concordato. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico con patrimonio separato o un imprenditore che alla stipula del contratto di acquisto agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o come professionista indipendente, è escluso qualsivoglia diritto al risarcimento danni per colpa lieve.
4. Nel caso del superamento di un appuntamento di consegna vincolante o di un termine di consegna vincolante, il venditore viene considerato in ritardo già al momento del superamento dell'appuntamento di consegna o del termine di consegna, fatto salvo il caso in cui la responsabilità del ritardo non sia ad egli attribuibile. I diritti dell'acquirente sono pertanto disciplinati dal punto 2, frase 3 e dal punto 3 del presente paragrafo IV.
5. Le limitazioni di responsabilità e le esclusioni di responsabilità di cui al presente paragrafo IV. non si applicano per i danni conseguenti a colpa grave o a una violazione intenzionale dei propri obblighi da parte del venditore, del suo rappresentante legale o dei suoi agenti, nonché in caso di fattispecie che compromettano la vita, l'integrità fisica o la salute.
6. Eventuali cause di forza maggiore o problemi operativi interessanti il venditore o i suoi fornitori che impediscano temporaneamente al venditore, in assenza di una colpa a quest'ultimo attribuibile, di consegnare l'oggetto acquistato nella data o entro la scadenza concordata, comportano la modifica delle date e delle scadenze concordate per un tempo pari a quello per cui perdurano queste condizioni di limitata operatività. Qualora tali problemi comportino un ritardo di oltre quattro mesi, l'acquirente potrà recedere dal contratto. Quanto sopra non incide in alcun modo sugli altri diritti di recesso.
7. Per il tempo necessario per la consegna, il produttore si riserva il diritto di applicare modifiche strutturali o di forma, di apportare variazioni cromatiche e di modificare il contenuto della fornitura, a condizione che tali modifiche o variazioni siano accettabili per l'acquirente in considerazione degli interessi del venditore. Qualora il venditore o il produttore utilizzino caratteri o numeri per designare l'ordine o l'oggetto acquistato ordinato, non potrà conseguire alcun diritto dalla sola designazione.
8. All'acquirente è fatto obbligo di ritirare l'oggetto della vendita entro 8 giorni dalla ricezione dell'avviso indicante che la merce è pronta per il ritiro. In caso di mancato ritiro, il venditore potrà far valere i propri diritti a norma di legge, in particolare recedendo dal contratto.
9. Qualora il venditore dovesse richiedere un risarcimento danni, la sua entità sarà pari al 10% del prezzo di acquisto concordato al netto dell'imposta sul fatturato. L'importo del risarcimento danni potrà essere aumentato o ridotto qualora il venditore sia in grado di documentare un danno maggiore o l'acquirente sia in grado di documentare un danno inferiore o inesistente.

V. Riserva di proprietà

1. L'oggetto acquistato rimane di proprietà del venditore fino al saldo dei crediti spettanti al venditore stesso in forza del contratto di acquisto. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico con patrimonio separato o un imprenditore che alla stipula del contratto di acquisto agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o come professionista indipendente, la riserva di proprietà rimane anche in essere per i crediti vantati dal venditore nei confronti dell'acquirente nel quadro del rapporto commerciale in corso fino al saldo di tutti i crediti spettanti in relazione all'acquisto. Su richiesta dell'acquirente, è fatto obbligo al venditore di rinunciare alla riserva di proprietà a condizione che l'acquirente abbia onorato in modo inconfutabile tutti i crediti in essere in relazione all'oggetto stesso e qualora per i restanti crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso sia presente una congrua forma di protezione di altro tipo.
2. Fino a quando risulta in essere la riserva di proprietà, l'acquirente non potrà disporre dell'oggetto acquistato né concederlo in utilizzo a terzi per via contrattuale.
3. Qualora il paese in cui si trovano gli oggetti acquistati non ammetta la riserva di proprietà, questo consentirà tuttavia al venditore di riservarsi altri diritti sull'oggetto acquistato, in modo tale da consentire al venditore stesso l'esercizio di tutti i diritti di questo tipo. È fatto obbligo all'acquirente di adottare a proprie spese tutte le misure necessarie a far sì che venga conservata e possa essere esercitata la riserva di proprietà o, in suo luogo, un altro diritto sugli oggetti acquistati.

VI. Responsabilità per vizi materiali

1. Eventuali rivendicazioni dell'acquirente in relazione a vizi materiali e giuridici sono prescritte in conformità con le disposizioni di legge dopo due anni a decorrere dalla consegna dell'oggetto acquistato, fatto salvo quanto eventualmente diversamente concordato nei paragrafi a seguire.
 - a) Per eventuali vizi materiali e giuridici in relazione a merci con elementi digitali non si applicano, per gli elementi digitali, le disposizioni di cui al presente paragrafo VI, bensì le disposizioni di legge in materia.
 - b) Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico con patrimonio separato o un imprenditore che alla stipula del contratto di acquisto agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o come professionista indipendente, le rivendicazioni per eventuali vizi materiali e giuridici che interessino pezzi di autoveicoli si prescrivono dopo un anno a decorrere dal momento della consegna dell'oggetto acquistato all'acquirente.
2. Nella misura in cui una riduzione del termine di prescrizione sia stata concordata con un consumatore come da punto 1. a) o con un acquirente come da punto 1. b) o qualora siano state escluse responsabilità per vizi materiali e giuridici nei confronti di un acquirente come da punto 1. b), le riduzioni della prescrizione e l'esclusione delle responsabilità per vizi materiali e giuridici non si applicano per i danni conseguenti a colpa grave o a una violazione intenzionale dei propri obblighi da parte del venditore, del suo rappresentante legale o dei suoi agenti, nonché in caso di fattispecie che compromettano la vita, l'integrità fisica o la salute.
3. Qualora il venditore debba, a norma di legge, porre rimedio a un danno causato da colpa lieve, la responsabilità del venditore sarà limitata:
la responsabilità sussiste solo in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali, vale a dire quegli obblighi imposti in capo al venditore dal contratto di acquisto in virtù del suo contenuto e scopo o la cui osservanza risulta determinante per l'ordinata esecuzione del contratto di acquisto e sul cui rispetto l'acquirente faccia e possa fare regolarmente affidamento. Tale responsabilità è limitata ai danni tipici prevedibili alla stipula del contratto.
È esclusa la responsabilità personale del rappresentante legale, degli agenti e del personale dell'azienda del venditore per i danni da essi causati per colpa lieve.
Per la succitata limitazione di responsabilità e la succitata esclusione di responsabilità si applica il punto 2 del presente paragrafo VI. Indipendentemente da una possibile colpa del venditore, rimane invariata l'eventuale responsabilità del venditore in caso di omissione dolosa di segnalazione di un vizio, allorché tale responsabilità risulti nel quadro di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento e a norma della legge sulla responsabilità per i prodotti.
4. Qualora fosse necessario provvedere all'eliminazione del vizio, si applica quanto segue:
 - a) L'acquirente dovrà far valere presso il venditore le proprie rivendicazioni per l'eliminazione del vizio.
 - b) Per quanto riguarda i pezzi integrati per l'eliminazione del vizio, l'acquirente potrà far valere le proprie rivendicazioni per vizi materiali entro la scadenza del termine di prescrizione relativo all'oggetto acquistato in forza del contratto di acquisto.
 - c) I pezzi sostituiti divengono proprietà del venditore.
 - d) Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico con patrimonio separato o un imprenditore che alla stipula del contratto di acquisto agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o come professionista indipendente, il venditore avrà il diritto, in deroga a quanto previsto dall'art. 439 par. 1 BGB (codice civile tedesco), di scegliere se ottemperare ai propri obblighi eliminando il vizio o fornendo un oggetto privo di vizi.

VII. Responsabilità per altri danni

1. Il termine di prescrizione per le altre rivendicazioni dell'acquirente, non disciplinate dal paragrafo VI. relativo alla responsabilità per vizi materiali, corrisponde al normale termine di prescrizione.
2. La responsabilità per ritardi nella consegna è disciplinata in via definitiva nel paragrafo IV. Per eventuali altre richieste di risarcimento danni nei confronti del venditore si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo VI. relativo alla responsabilità per vizi materiali.

VIII. Osservanza del diritto vigente

È fatto obbligo all'acquirente di non svolgere o far svolgere operazioni che possano essere punibili per truffa o peculato, e di non rendersi colpevole di reati di insolvenza, reati contro la concorrenza, traffico di influenza, accettazione di vantaggi, corruzione, corruzione o delitti paragonabili commessi da dipendenti dell'acquirente o da altri soggetti terzi. In caso di mancata ottemperanza a quanto precedentemente disposto è riconosciuto al venditore senza alcun termine di scadenza un diritto di recesso o disdetta da tutti i negozi giuridici in essere con l'acquirente e un diritto di interruzione di ogni negoziazione. Fatto salvo quanto sopra, è fatto obbligo all'acquirente di osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili a sé stesso e al rapporto commerciale con il venditore.

IX. Diritto applicabile, diritti estesi, luogo di adempimento e foro competente

1. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. Si applicano gli INCOTERMS 2020. Eventuali ulteriori disposizioni cogenti a norma del diritto dello Stato in cui un consumatore abbia una dimora abituale osservano la loro validità e possono essere fatte valere dall'acquirente, a condizione che l'acquirente sia un consumatore.
2. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico con patrimonio separato o un imprenditore che alla stipula del contratto di acquisto agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o come professionista indipendente, il luogo di adempimento per la consegna dell'oggetto acquistato è lo stabilimento o il magazzino del venditore che consegna l'oggetto acquistato.
3. Se l'acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente per tutte le rivendicazioni presenti e future derivanti da o collegate al presente rapporto contrattuale sarà esclusivamente quello con giurisdizione sulla sede del venditore. Il venditore ha la possibilità di promuovere azioni legali anche presso la sede dell'acquirente.
Il foro competente rimane il medesimo anche nel caso in cui l'acquirente non possieda in generale un foro competente sul territorio nazionale, qualora abbia spostato, dopo la stipula del contratto, la propria residenza o la propria dimora abituale al di fuori del territorio nazionale o allorché la sua residenza o la sua dimora abituale risulti ignota al momento in cui viene promossa l'azione legale. Per il resto, in caso di rivendicazioni del venditore nei confronti dell'acquirente, il foro competente è quello con giurisdizione sul luogo di residenza dell'acquirente.
4. La convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci non trova applicazione.

X. Avvertenza a norma dell'art. 36 della legge sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo (VSBG)

Il venditore non prenderà parte a un processo di composizione delle controversie innanzi a un organo di conciliazione dei consumatori ai sensi della legge VSBG non essendo soggetto ad alcun obbligo in tal senso.